



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Il sottoscritto Assessore Giacomo Cucini propone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE ED IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI, NELLE MOSTRE ITINERANTI ED IN ALTRE ATTIVITA' CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI PER LO SPETTACOLO

La presente proposta viene avanzata al fine di garantire il benessere degli animali impiegati negli spettacoli da parte di circhi, mostre itineranti ed altre attività simili, in conformità alla normativa vigente sulla protezione degli animali, ed alle linee guida emanate dalla Commissione scientifica CITES.

Si propone altresì la immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE
Giacomo Cucini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 31/3/1979 che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza sull'osservazione di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

Visto l'art. 1 del R.D. n° 611 del 12/06/1913 sulla protezione degli animali;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27.7.1934;

Visti il T.U.L.P.S. (R.D. n° 773 del 18.6.1931), art. 70, il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 635 del 6.5.1940, art. 129, e la Circ. 20.12.1999 n° 559;

Visto il D.P.R. n° 320 del 8.2.1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto il D.M. del 31.12.1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. CITES)", ratificata dalla L. n° 184 del 19.12.1975;

Vista la L. 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 29 del 5.11.90 "Animali selvatici ed esotici in cattività" Vigilanza Veterinaria Permanente;

Vista la Legge 150 del 7/2/1992 e s.m.i. (D.L. n° 2 del 12.1.93, coordinato con legge di conversione n° 59 del 13.3.93, Legge 426/1998 e D. Lgs. 275/2001) che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington;

Vista la Legge n° 473 del 22/11/93 recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali (nuovo art. 726 del Codice Penale) che punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;

Visto il D.M. 19.4.1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
Viste le linee guida emanate dalla Commissione scientifica CITES il 10/05/2000 ed integrate nel 2006;
Letta la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27.1.1978 a Bruxelles su iniziativa dell'Unesco;
Visto l'art. 42 comma 2 lettera a) D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il parere favorevole espresso sulla bozza del presente regolamento da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL 11 di Empoli (nota prot. N. 4375 del 01/02/2010);

DELIBERA

- 1) Di approvare l'Allegato "A" avente ad oggetto "**REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE ED IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI, NELLE MOSTRE ITINERANTI ED IN ALTRE ATTIVITA' CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI PER LO SPETTACOLO**" quale parte integrante del presente atto;
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE ED IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI, NELLE MOSTRE ITINERANTI ED IN ALTRE ATTIVITA' CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI PER LO SPETTACOLO

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai circhi, alle mostre itineranti ed a tutte le attività che prevedono l'impiego di animali per lo spettacolo.

ARTICOLO 2 – IDENTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA E DEGLI ANIMALI

Ogni circo, mostra itinerante ed attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile.

In ogni struttura di cui al comma 1 devono essere indicate le specie ed il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati.

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente.

ARTICOLO 3 – LEGALE RAPPRESENTANTE E GESTORE DELLA STRUTTURA

In ogni struttura deve essere identificato il rappresentante legale responsabile della struttura stessa.

In ogni struttura deve essere identificato il gestore delle attività che vi si svolgono. Il gestore, nominato dal legale rappresentante, è il responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

- a) Del benessere degli animali nella struttura;
- b) Della regolarità delle ispezioni sanitarie e della richiesta degli interventi veterinari necessari;
- c) Dell'igiene e della qualità dell'ambiente in cui sono ospitati gli animali;
- d) Della regolarità dei documenti e del rispetto delle normative vigenti;
- e) Dell'assunzione, formazione e supervisione del personale posto a contatto con gli animali;
- f) Della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, dell'identificazione e della manipolazione degli animali;
- g) Dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

ARTICOLO 4 – PERSONALE DELLA STRUTTURA

Ogni struttura di cui all'art. 1 deve avere l'elenco aggiornato del proprio personale dipendente e consulente, con l'indicazione, per ciascuna persona impiegata, del curriculum, delle qualifiche professionali e delle mansioni affidate.

L'elenco del personale deve essere esibito, a richiesta, alle autorità competenti.

ARTICOLO 5 – IDONEITA' PREFETTIZIA

Ciascuna struttura che detenga specie pericolose elencate nel D.M. 19/04/1996 e s.m.i. deve essere dotata dell'idoneità prefettizia prevista dalla legge 150/1992 e s.m.i.

L'originale di tale documentazione dovrà essere messo a disposizione del Servizio veterinario dell'Azienda USL e degli organi preposti alla vigilanza ed al controllo.

Copia di tale documentazione dovrà essere allegata alla richiesta al Comune dell'autorizzazione per pubblico spettacolo e trattenimento prevista dal T.U.L.P.S.

ARTICOLO 6 – VETERINARIO DELLA STRUTTURA

Ogni struttura di cui all'art. 1 deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario, che è responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare, i compiti del veterinario sono:

- a) Cura e controllo costante degli animali feriti e malati;
- b) Impostazione ed attuazione di un programma di medicina preventiva;
- c) Tempestivi diagnosi e trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;

- d) Pronto soccorso;
- e) Attuazione dell'eutanasia, quando si rende necessaria, previa consultazione con il gestore della struttura;
- f) Esame dello stato di salute degli animali di nuova acquisizione ed eventuale loro sottoposizione a misure di quarantena;
- g) Consulenza sulle caratteristiche delle strutture interne ed esterne in cui sono ospitati gli animali, sui mezzi di trasporto, sulle tecniche di cattura e manipolazione e sulle loro necessità nutrizionali;
- h) Tenuta ed aggiornamento della cartella clinica di ogni animale, come specificato nel successivo articolo 7.

ARTICOLO 7 – CARTELLE CLINICHE DEGLI ANIMALI

Per consentire il monitoraggio delle condizioni di salute degli animali, ogni struttura di cui all'art. 1 deve avere, per ogni animale ospitato, una cartella clinica che contenga i seguenti dati:

- a) Specie, sesso, data di nascita o età presunta dell'animale e suoi dettagli identificativi;
- b) Dettagli su ogni patologia che ha interessato l'animale, diagnosi e trattamenti praticati, inclusi interventi chirurgici e medicazioni;
- c) Dettagli sui programmi di medicina preventiva, cura e riabilitazione a cui è stato sottoposto l'animale;
- d) Eventi riproduttivi;
- e) Diagnosi post mortem.

La cartella clinica deve essere costantemente aggiornata dal veterinario della struttura.

Per gli animali provvisti di libretto sanitario o passaporto individuale, tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.

ARTICOLO 8 – REGISTRI

Ogni struttura di cui all'art. 1 deve avere, oltre al registro previsto dal D.M. 08/01/2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari, che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

- a) Dati relativi ad acquisizione e cessione degli esemplari;
- b) Eventuali nascite e decessi;
- c) Provenienza e detenzione.

Il registro deve essere vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per il territorio in cui è ubicata la sede legale della struttura e deve essere sempre a disposizione degli organi di vigilanza e controllo.

ARTICOLO 9 – ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Ogni struttura di cui all'art. 1 deve disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse.

Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. La dieta deve essere completa e bilanciata.

Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie.

Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali.

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili. L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

ARTICOLO 10 – STRUTTURE DI MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI

Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati.

Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Deve essere prevista la possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di cure veterinarie.

I requisiti minimi specifici delle strutture di mantenimento delle varie specie animali sono indicati nell'appendice "1" del presente Regolamento.

ARTICOLO 11 – PULIZIA

Ogni struttura di cui all'art. 1 deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali.

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

ARTICOLO 12 – PIANO DI EMERGENZA

Le strutture di cui all'art. 1 devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati.

Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

ARTICOLO 13 – TRASPORTO DEGLI ANIMALI

I metodi di trasporto degli animali devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati.

In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

ARTICOLO 14 – ESIBIZIONI E VISITE DEGLI ANIMALI

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di pubblico spettacolo e trattenimento ai sensi del T.U.L.P.S.

Per le visite agli animali a seguito dello spettacolo deve essere garantita la presenza di uno o più operatori che accompagnino il pubblico durante la visita e devono essere adottate misure di sicurezza atte ad evitare il contatto diretto tra visitatori ed animali.

Gli animali devono essere mantenuti in strutture che permettano loro di potersi sottrarre alla vista del pubblico.

ARTICOLO 15 – APPENDICI AL REGOLAMENTO

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento:

- APPENDICE 1: Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi, mostre itineranti ed altre attività che prevedono l'impiego di animali per lo spettacolo;
- APPENDICE 2: Protocollo operativo.
- APPENDICE 3: Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali.

APPENDICE 1

REQUISITI MINIMI PER LA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI NEI CIRCHI, MOSTRE ITINERANTI ED ALTRE ATTIVITÀ CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI PER LO SPETTACOLO

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi, nelle mostre itineranti ed in altre attività che prevedono l'impiego di animali per lo spettacolo.

Il gestore delle strutture di cui all'art. 1 del presente Regolamento è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per "struttura interna" deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali, utilizzabile sia per il ricovero degli stessi durante l'attendamento dell'attività circense, sia durante gli spostamenti.

Per "struttura esterna" deve intendersi la struttura all'aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l'attendamento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

ELEFANTI

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

Strutture Interne

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo.

Clima: Temperatura superiore a 15°C.

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni meteorologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: E' essenziale la presenza di curatori competenti e familiari con gli animali.

L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie.

E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre gli elefanti devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura: in questo caso occorre prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

Le catene per il contenimento degli elefanti possono essere utilizzate soltanto per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque consentite in esterni.

GRANDI FELINI

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

Terreno: Lettieria di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

Strutture esterne

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali.

Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

Devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc..).

Per i giaguari devono essere predisposte strutture su cui arrampicarsi e tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo;

I giaguari e le tigri hanno necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: Sono vietati gli spettacoli svolti con specie incompatibili.

E' vietato l'uso dei cerchi o altri strumenti infuocati.

Alimentazione: Carne, incluse pelli e penne, freschi. All'occorrenza deve essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali.

Gli animali devono digiunare un giorno a settimana.

Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

ORSI

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i seguenti requisiti non si riferiscono a questa specie.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. In ogni caso gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori.

Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura.

Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: Lettieria con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

Strutture esterne

Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1-2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più.

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettieria e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia.

Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati.

I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; in ogni caso non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

ZEBRE

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori: Gli animali non devono essere legati a pali.

SCIMMIE

BABBUINI

Strutture interne

Dimensioni: 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

Terreno: Lettieria di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Strutture esterne

Dimensioni: 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui.

Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Non devono essere tenuti gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono

essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

Alimentazione: Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

SCIMMIE CAPPUCINE

Strutture interne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole.

Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Strutture esterne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati.

In caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C.

Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione.

Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

RINOCERONTI

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre i rinoceronti devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

IPPOPOTAMI

Strutture interne

Dimensioni: 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre gli animali devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

GIRAFFE

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Strutture esterne

Dimensioni: 250 mq fino a 3 individui.

Terreno: Non sdruciolevole.

Gli animali devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

FOCHE

Le foche devono disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri (8.8 m³ per 2 animali e 2 m³ in più per ogni animale in più).

Devono disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

BISONTI, BUFALI E ALTRI BOVIDI

Strutture interne

Dimensioni: ricoveri di 25 mq per animale.

Strutture esterne

Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più.

Gli animali non devono essere legati a pali.

STRUZZI E ALTRI RATITI

Strutture interne

Dimensioni: tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da 2 capi in su.

Strutture esterne

Dimensioni: Recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliato di 50 mq per ogni capo in più.

APPENDICE 2

PROTOCOLLO OPERATIVO

Qualsiasi attività che preveda la presenza di animali per lo spettacolo, necessita di “nulla osta” da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per il territorio in cui tale struttura deve insediarsi.

Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso il Comune, la scheda informativa di cui all’Appendice 3, che il legale rappresentante della struttura deve presentare al Comune in allegato alla domanda di autorizzazione di pubblico trattenimento e spettacolo almeno 20 giorni prima dell’inizio dello spettacolo stesso. Alla scheda informativa deve essere allegata la seguente documentazione:

- Copia dell’elenco degli animali ospitati nella struttura;
- Copia dell’idoneità prefettizia prevista dalla Legge 150/1992 e s.m.i.;
- Planimetria e relazione descrittiva (redatte e sottoscritte da un tecnico in possesso dell’abilitazione di legge, datate e sottoscritte dal legale rappresentante della struttura) delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- Descrizione misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di visita del pubblico agli animali.

Tale documentazione è aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla normativa relativa al pubblico spettacolo.

Il Comune, entro 3 giorni lavorativi, trasmette la documentazione di cui sopra al Servizio veterinario della ASL, il cui nulla osta è condizionante al fine del rilascio dell’autorizzazione di pubblico trattenimento e spettacolo.

Il Servizio Veterinario rilascia il nulla osta dopo aver controllato la documentazione presentata dalla struttura, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto dal presente Regolamento.

Il nulla osta del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale e dovrà specificare il divieto o l’autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali da parte del pubblico.

A seguito dell’inizio dell’attività da parte della struttura, il Servizio veterinario effettua l’attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, e del rispetto delle normative vigenti in materia.

Qualora si riscontri che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non sono adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, propongono al Comune un’ordinanza di sospensione dell’attività in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.

Contestualmente procedono alla segnalazione di eventuali reati alla competente Procura della Repubblica, qualora ne esistano gli estremi.

Tutti i documenti previsti dal presente Regolamento devono essere integralmente presenti all’atto del sopralluogo di vigilanza. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti il Servizio Veterinario può chiedere integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi il Servizio Veterinario propone al Comune un’ordinanza di sospensione dell’attività.

APPENDICE 3

SCHEMA INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI DEGLI ANIMALI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO E SPETTACOLO

DA PRESENTARE ALMENO **20 GIORNI PRIMA** DELL'INIZIO DELLO SPETTACOLO

AL COMUNE DI CERTALDO

Il sottoscritto.....
nato a.....Provincia.....il.....
residente a.....Provincia.....
codice fiscale.....
Legale rappresentante di

**Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti,
dichiaro, sotto la mia responsabilità, quanto segue:**

Denominazione univoca del Circo.....
Denominazione della Società.....
Sede legale.....
P. IVA.....
Telefono

Nome del gestore/responsabile degli animali e della struttura
.....

Dichiaro, inoltre:

- La struttura è in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento Comunale per la detenzione ed il mantenimento degli animali nei circhi, mostre itineranti ed altre attività che prevedono l'impiego di animali per lo spettacolo;
- La struttura garantisce comunque condizioni di salute e benessere per gli animali non indicati nel suddetto Regolamento;
- Tutti gli animali ospitati sono dotati di un sistema di identificazione individuale;
- Nessun animale è stato prelevato in natura;
- Il veterinario della struttura è il Dott. _____
_____ iscritto all'albo della Provincia di _____
_____ con il numero _____
- La struttura è in possesso della documentazione prevista dal vigente Regolamento Comunale, in particolare:
 - Elenco di tutti gli animali ospitati (allegato in copia alla presente scheda);
 - Cartelle cliniche di tutti gli animali ospitati;
 - Programma di medicina preventiva;
 - Registro previsto dal D.M. 08/01/2002;
 - Registro di carico e scarico di tutti gli esemplari;
 - Piano di alimentazione per ogni specie animale;
 - Piano di pulizia e disinfezione;
 - Piano di emergenza in caso di fuga degli animali;

- Idoneità prefettizia per la detenzione di specie pericolose (allegata in copia alla presente scheda);
- Elenco del personale.

Tale documentazione è detenuta presso la struttura ed è a disposizione degli organi di vigilanza e controllo.

Allego:

1. Copia elenco degli animali ospitati;
2. Copia Idoneità prefettizia per la detenzione di specie pericolose;
3. Planimetria e relazione descrittiva (redatte e sottoscritte da un tecnico in possesso dell'abilitazione di legge, datate e sottoscritte dal legale rappresentante della struttura) delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
4. Descrizione misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di visita del pubblico agli animali;
5. Copia documento di identità in corso di validità del sottoscritto.

Data.....

Firma del Legale Rappresentante
